Camera di Commercio Lucca

REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile
Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità
Art. 3 – Spese ammissibili
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini
Art. 5 – Procedimento
Art. 6 – Inammissibilità e revoca
Art. 7 – Controlli
Art. 8 – Privacy
Art. 9 – Ricorso
Art. 10 – Norma transitoria

Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile

I progetti dovranno essere finalizzati alla diffusione della cultura della prevenzione del rischio sui luoghi di lavoro, tramite la formazione e/o l'addestramento dei lavoratori che operano presso la sede o le unità locali situate in Provincia di Lucca.

L'intervento è erogato in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ed è erogato in regime de minimis. Gli importi massimi degli aiuti concedibili in tale regime ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti) sono:

- € 200.000,00 per le imprese che non operano in uno dei settori sotto indicati (Regolamento CE 1407/2013);
- € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada (Regolamento CE 1407/2013);
- € 15.000,00 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (Regolamento CE 1408/2013);
- € 30.000,00 per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento CE 875/2007);
- € 500.000 nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto de minimis, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopracitati Regolamenti.

Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, per ogni impresa beneficiaria finale dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola de minimis.

Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità

Sono ammesse al contributo le microimprese, piccole imprese e medie imprese (in breve PMI) così come definite dall'Art. 2, paragrafo 1, n. 7 ed Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, in possesso dei seguenti requisiti, che devono permanere almeno fino al momento della concessione del contributo:

- con sede legale e/o operativa in provincia di Lucca;
- in regola con il pagamento del diritto annuale;
- attive e in regola con la comunicazione di inizio attività e con le abilitazioni previste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- che non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- non beneficiarie di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute;
- non controllate e/o partecipate da aziende pubbliche;
- non destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto incompatibile o illegale con il mercato comune, come disposto dall'Art. 1 par. 6 a) del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca, a Lucca Promos scrl o a Lucca Intec.

Art. 3 – Soggetti e spese ammissibili

Il contributo è ammissibile se il corso di formazione è stato destinato ai lavoratori dell'azienda, ovvero a:

- chi presta la propria opera presso l'azienda con contratti di lavoro subordinato, interinale, di apprendistato o con contratti di collaborazione a progetto;
- titolari di imprese individuali e i soci, purché prestino la propria attività lavorativa all'interno dell'azienda richiedente.

Sono ammesse al contributo le spese per la formazione e l'addestramento dei lavoratori ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008), sostenute per:

- l'iscrizione dei lavoratori sopraccitati a corsi di formazione/addestramento;

- l'acquisto di materiale didattico (su qualsiasi supporto), finalizzato a formare/aggiornare i lavoratori o a supportare le lezioni d'aula qualora si organizzino corsi all'interno dell'azienda.

Sono riconosciuti solo i corsi di formazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzati da:

- agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana;
- Enti bilaterali con rappresentanza territoriale;
- Associazioni di professionisti senza scopo di lucro riconosciuti dai rispettivi Ordini o Collegi Professionali della provincia di Lucca.

Sono inoltre riconosciuti i corsi che hanno trattato le seguenti materie:

- corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- corretto utilizzo di attrezzature da lavoro;
- segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- movimentazione manuale di carichi
- corretto utilizzo attrezzature munite di videoterminali
- rischi da agenti fisici
- corretto utilizzo di macchinari pericolosi
- esposizione al rumore
- rischi da agenti chimici
- rischi da agenti cancerogeni e mutageni
- protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto
- esposizione agli agenti biologici
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo ed assistenza
- rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto dell'azienda
- formazione e/o aggiornamento per gli incaricati antincendio, primo soccorso, evacuazione
- formazione e/o aggiornamento per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- formazione e/o aggiornamento per il preposto aziendale alla sicurezza
- allestimento e smontaggio di ponteggi in conformità all'art. 136 del D.lgs 81/2008
- corsi per lavoratori e preposti addetti ai lavori in quota in conformità all'allegato XXI del D.lgs 81/2008
- movimentazione manuale di carichi o l'utilizzo di attrezzature specifiche.

Si specifica, a tale proposito, che:

- può essere presentata una domanda di contributo per ciascun corso di formazione/addestramento organizzato, del quale va allegato il programma da cui risultino le materie trattate, le date e la durata del corso stesso;
- l'entità del contributo camerale è calcolata sulle fatture di spesa ammissibili al netto dell'IVA e che tutte le somme indicate si riferiscono all'imponibile;
- il contributo massimo erogabile per ciascuna domanda è di € 2.000,00 e il contributo non può superare il tetto massimo del 70% delle spese ammissibili;
- il contributo minimo, ai fini dell'ammissibilità della singola domanda, è di € 200,00;
- il contributo massimo annuo erogabile per singola azienda ammonta ad € 4.000,00;
- le fatture e i documenti di spesa debbano con chiarezza indicare il titolo e le date del corso;
- i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bancomat, bonifici, carte di credito o assegni non trasferibili;
- non sono ritenute ammissibili le spese per i servizi resi da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione delle imprese richiedenti o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini

Le domande devono essere compilate ed inviate alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (http://webtelemaco.infocamere.it) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale www.lu.camcom.it/content.php?p=1.11. I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:

- **Modello base** generato dal sistema, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- **Allegati al modello base** firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
  1. modulo di domanda + autocertificazioni
  2. unico documento pdf contenente:
     - programma del corso di formazione con le materie trattate, la durata del corso, da cui risulti anche il soggetto organizzatore;
     - certificazione, da parte dell'Ordine o Collegio Professionale, che l'Associazione di professionisti senza scopo di lucro organizzatrice del corso sia riconosciuta dal rispettivo Ordine o Collegio Professionale della provincia di Lucca;
     - copia delle fatture,
     - copia dei documenti di pagamento delle spese sostenute (bonifici, assegni o altra documentazione bancaria da cui risulti la relativa uscita),

3. (eventuale) procura a soggetto intermediario + copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente;
4. per i consorzi, dichiarazione de minimis per ognuna delle imprese consorziate.

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di emissione dell'ultima fattura o di altro documento di spesa ammissibile.

Art. 5 - Procedimento

Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è il Maido Niccolai – Ufficio Brevetti, Marchi e Innovazione Tecnologica (telefono, fax, mail: http://www.lu.camcom.it/contatti.php).

In caso di domanda incompleta o irregolare e di domanda non sanabile, l'ufficio sospende il procedimento e richiede contestualmente l'integrazione o la regolarizzazione della domanda e, nel caso di non sanabilità, comunica i motivi che ne impediscono l'accoglimento. Il richiedente ha 15 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della comunicazione tramite PEC, per produrre integrazioni, chiarimenti, osservazioni: decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. Nel caso di irregolarità non sanabile, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso:

- la conclusione positiva dell'istruttoria comporterà la concessione del contributo e la sua successiva liquidazione;
- la conclusione negativa dell'istruttoria comporterà la dichiarazione di inammissibilità o di revoca del contributo, secondo le specifiche previste dall'Art. 6.

Art. 6 – Inammissibilità e revoca

Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:

- presentate da imprese che non hanno i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 2;
- aventi ad oggetto spese non riconosciute ai sensi dell'Art. 3;
- presentate con modalità diversa, mancanti della documentazione e fuori dal termine previsto dall'Art. 4;
- a seguito dell'accertamento dell'esito negativo dei controlli a campione o della mancata esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall'Art. 7.

Qualora, tra la fase di concessione del contributo e quella di liquidazione, venga accertata l'esistenza di una qualsiasi delle cause di inammissibilità di cui ai commi precedenti, il contributo viene revocato.

Art. 7 – Controlli

L'ufficio incaricato dall'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) come previsto dall'art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, riservandosi di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o eventuale documentazione aggiuntiva.

Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.
La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora risulti l'impossibilità di effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.

In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 8 – Privacy

La Camera di Commercio di Lucca informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la domanda di finanziamento viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria: il trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'istruttoria della domanda. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Lucca.

Art. 9 - Ricorso

Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR od, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 10 – Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° luglio 2014.